Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I **Anno 103° — Numero 301**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 26 novembre 1962 **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 - Semestrale L. 7.380 - Trimestrale L. 4.020 - Un fascicolo L. 60 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 - Semestrale L. 6.520 - Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5.520 - Trimestrale L. 3.010 - Un fascicolo L. 50 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 301 DEL 26 NOVEMBRE 1962:

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1962.
Approvazione delle tabelle dei coefficienti per il calcolo dei valori capitali attuali delle rendite di inabilità e di quelle a favore dei superstiti dei lavoratori infortunati.

(6470)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 14 novembre 1962, n. **1591.**
Modifiche agli organici degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo delle armi navali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli organici degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo delle armi navali, stabiliti dalla legge 18 novembre 1952, n. 2386, sono modificati come segue:

Ruolo normale:

Generale ispettore	n.	1
Tenente generale	»	2
Maggior generale	»	3
Colonnello	»	24
Tenente colonnello	»	37
Maggiore	»	45
Capitano	»	70
Tenente e sottotenente	»	65
Totale	n.	247

Ruolo speciale:

Tenente colonnello	n.	6
Maggiore	»	16
Capitano	»	46
Tenente e sottotenente	»	32
Totale	n.	100

Art. 2.

Il quadro V — ruolo normale del Corpo delle armi navali — e il quadro VI — ruolo speciale del Corpo delle armi navali — della tabella n. 2 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sono sostituiti da quelli allegati alla presente legge.

Art. 3.

Nei casi in cui per l'anno di entrata in vigore della presente legge occorra completare il numero delle promozioni a scelta si procede alla formazione di appositi quadri di avanzamento, iscrivendovi gli ufficiali che nella graduatoria di merito per detto anno seguono quelli già promossi.

Art. 4.

Il nuovo organico di 37 unità fissato per il grado di tenente colonnello del ruolo normale decorrerà dal 1° gennaio del terzo anno di applicazione della presente legge.

Alla data di entrata in vigore della legge stessa il predetto organico è fissato in 31 unità e al 1° gennaio del secondo anno di applicazione in 34 unità.

Art. 5.

Fino alla completa copertura dei posti di organico previsti dalla presente legge per gli ufficiali del ruolo speciale delle armi navali i maggiori e i tenenti di tale ruolo sono valutati per l'avanzamento dopo che abbiano compiuto 5 anni di permanenza nel grado.

Art. 6.

All'onere di lire 20.000.000 derivante dalla presente legge nell'esercizio finanziario 1962-63, sarà fatto fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo n. 150 del bilancio del Ministero della difesa relativo allo stesso esercizio.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 novembre 1962

SEGNI

FANFANI — ANDREOTTI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo delle armi navali

GRADO	Norme di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di imbarco, di comando e di attribuzioni specifiche, esame e corsi richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (a)
I. — RUOLO NORMALE					
Generale ispettore .	—	—	1	—	—
Tenente generale .	scelta	—	2	1 ogni 5 anni (b)	Tutti
Maggior generale .	anzianità	—	3	—	—
Colonnello . .	scelta	12 mesi come direttore delle armi navali e del munizionamento in un arsenale, o direttore di un arsenale o di un ufficio tecnico o dell'istituto elettrotecnico e delle telecomunicazioni, o incarico equipollente	24	4 in 5 anni (c)	1/5 dei colonnelli non ancora valutati
Tenente colonnello	scelta	12 mesi quale vice direttore delle armi navali e del munizionamento in un arsenale, o vice direttore di un arsenale o di un ufficio tecnico, o incarico equipollente	37	4	1/13 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo
Maggiore . . .	anzianità	—	45	—	—
Capitano . . .	scelta	2 anni di imbarco; superare gli esami prescritti	70	6	1/14 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo
Tenente	anzianità	1 anno di imbarco, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di sottotenente	65	—	—
Sottotenente . . .	anzianità	—			
II. — RUOLO SPECIALE					
Tenente colonnello	—	—	6	—	—
Maggiore	anzianità	—	16	—	—
Capitano . .	scelta	1 anno d'imbarco	46	2	1/16 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo
Tenente	anzianità	1 anno d'imbarco, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di sottotenente	32	—	—
Sottotenente . . .	anzianità	—			

(a) Le frazioni di unità sono riportate all'anno successivo.
(b) Salvo il disposto dell'art. 31 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.
(c) Ciclo di cinque anni, una promozione in ciascuno dei primi quattro anni; nessuna promozione nel quinto anno.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1962, n. 1592.

Sostituzione della tabella E annessa al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1960, n. 1545, concernente la tariffa di vendita al pubblico dei tabacchi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 19 dicembre 1958, n. 1085;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1959, n. 167;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1960, n. 1545;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

La tabella *E* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1959, n. 167, già sostituita col decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1960, n. 1545, è sostituita dalla tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1962

SEGNI

FANFANI — TRABUCCHI

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1962
Atti del Governo, registro n. 160, foglio n. 40. — VILLA

TABELLA *E*

SIGARETTE

PREZZI DI TARIFFA	QUOTE SPETTANTI			
	Al fornitore	All'Amministrazione dei monopoli per spese di distribuzione	Al rivenditore	Allo Stato quale quota fiscale
7.500	620	500	450	5.930
7.750	655	500	465	6.130
8.000	680	500	480	6.340
8.250	715	500	495	6.540
8.500	750	500	510	6.740
8.750	775	500	525	6.950
9.000	810	500	540	7.150
9.250	835	500	555	7.360
9.500	870	500	570	7.560
9.750	905	500	585	7.760
10.000	920	500	600	7.980
10.250	965	500	615	8.170
10.500	1.010	500	630	8.360
10.750	1.045	500	645	8.560
11.000	1.090	500	660	8.750
11.250	1.125	500	675	8.950
11.500	1.160	500	690	9.150
11.750	1.195	500	705	9.350
12.000	1.230	500	720	9.550
12.250	1.265	500	735	9.750
12.500	1.310	500	750	9.940
12.750	1.345	500	765	10.140
13.000	1.390	500	780	10.330
13.250	1.425	500	795	10.530
13.500	1.470	500	810	10.720
13.750	1.505	500	825	10.920
14.000	1.550	500	840	11.110
14.250	1.585	500	855	11.310
14.500	1.630	500	870	11.500
14.750	1.665	500	885	11.700
15.000	1.710	500	900	11.890
15.250	1.745	500	915	12.090
15.500	1.780	500	930	12.290
15.750	1.825	500	945	12.480
16.000	1.890	500	960	12.650
16.250	1.975	500	975	12.800
16.500	2.080	500	990	12.930
16.750	2.205	500	1.005	13.040
17.000	2.350	500	1.020	13.130
17.250	2.515	500	1.035	13.200
17.500	2.680	500	1.050	13.270
17.750	2.845	500	1.065	13.340
18.000	3.010	500	1.080	13.410
18.250	3.175	500	1.095	13.480
18.500	3.320	500	1.110	13.570
18.750	3.445	500	1.125	13.680
19.000	3.550	500	1.140	13.810
19.250	3.635	500	1.155	13.960
19.500	3.720	500	1.170	14.110
19.750	3.785	500	1.185	14.280
20.000	3.860	500	1.200	14.440
20.250	3.925	500	1.215	14.610
20.500	4.000	500	1.230	14.770
20.750	4.065	500	1.245	14.940
21.000	4.140	500	1.260	15.100
21.250	4.205	500	1.275	15.270
21.500	4.280	500	1.290	15.430
21.750	4.345	500	1.305	15.600
22.000	4.420	500	1.320	15.760
22.250	4.485	500	1.335	15.930
22.500	4.560	500	1.350	16.090
22.750	4.625	500	1.365	16.260
23.000	4.700	500	1.380	16.420
23.250	4.765	500	1.395	16.590
23.500	4.840	500	1.410	16.750
23.750	4.905	500	1.425	16.920
24.000	4.980	500	1.440	17.080
24.250	5.045	500	1.455	17.250
24.500	5.120	500	1.470	17.410
24.750	5.185	500	1.485	17.580
25.000	5.260	500	1.500	17.740
25.250	5.325	500	1.515	17.910
25.500	5.400	500	1.530	18.070
25.750	5.465	500	1.545	18.240
26.000	5.540	500	1.560	18.400

Visto, *il Ministro per le finanze*
TRABUCCHI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 settembre 1962.

Rinnovo e aumento dei contributi a favore del Consorzio di rimboschimento tra lo Stato e la provincia di Arezzo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 75 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, sul riordinamento e sulla riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani;

Visto il regio decreto 4 dicembre 1927, n. 2774, con il quale venne costituito tra lo Stato e la provincia di Arezzo un Consorzio per il rimboschimento e la

ricostituzione dei boschi estremamente deteriorati dei terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici nella suddetta Provincia;

Visto il decreto presidenziale 23 dicembre 1958, numero 6947, con il quale il detto Consorzio venne ulteriormente rinnovato sino a tutto l'esercizio finanziario 1961-62;

Vista la deliberazione n. 1118 in data 9 ottobre 1961 del Consiglio provinciale di Arezzo, con la quale se ne propone il rinnovo per anni cinque con il contributo annuo, da parte della Provincia, di lire 500.000;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Il Consorzio di rimboschimento tra lo Stato e la provincia di Arezzo costituito con regio decreto 4 dicembre 1927, n. 2774, è rinnovato per anni cinque a decorrere dall'esercizio finanziario 1962-63 con l'annuo contributo statale di L. 500.000 (cinquecentomila) ed altrettante a carico dell'Amministrazione provinciale di Arezzo.

Detto contributo sarà prelevato sul cap. 94 del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1962-63, e sui capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana previa registrazione alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 4 settembre 1962

SEGNI

RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 ottobre 1962
Registro n. 4, foglio n. 13

(6601)

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1962.

Sostituzione di un membro del Comitato provinciale per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nella provincia di Brindisi.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1960, n. 1894, con il quale sono stati istituiti i Comitati provinciali per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nel Lazio, nella Campania, nella Basilicata, nelle Puglie e nella Calabria;

Visto il proprio decreto 1° luglio 1961, relativo alla costituzione del Comitato provinciale per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nella provincia di Brindisi, con sede presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Brindisi;

Vista la nota n. 2100 del 3 ottobre 1962, con la quale la Federazione provinciale dei coltivatori diretti propone che il sig. Pietro Conti venga chiamato a far parte del predetto Comitato in sostituzione del dott. Raffaele Sinigaglia;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione anzidetta;

Decreta:

Articolo unico.

E' nominato membro del Comitato provinciale per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nella provincia di Brindisi, con sede presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Brindisi, il sig. Pietro Conti, in sostituzione del dott. Raffaele Sinigaglia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 ottobre 1962

Il Ministro: BERTINELLI

(6629)

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1962.

Nomina di un membro del Comitato provinciale per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nella provincia di Catanzaro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1960, n. 1894, con il quale sono stati istituiti i Comitati provinciali per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nel Lazio, nella Campania, nella Basilicata, nelle Puglie e nella Calabria;

Visto il proprio decreto 1° luglio 1961, relativo alla costituzione del Comitato provinciale per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nella provincia di Catanzaro, con sede presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Catanzaro;

Vista la nota n. 1487 del 10 ottobre 1962, con la quale l'Unione sindacale provinciale C.I.S.L. propone che il sig. Zanzottera Ugo venga chiamato a fare parte del predetto Comitato in sostituzione del sig. Pomini Roberto;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione anzidetta;

Decreta:

Articolo unico.

E' nominato membro del Comitato provinciale per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nella provincia di Catanzaro, con sede presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Catanzaro, il signor Zanzottera Ugo in sostituzione del sig. Pomini Roberto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 ottobre 1962

Il Ministro: BERTINELLI

(6630)

DECRETO MINISTERIALE 2 novembre 1962.

Prezzi per la fornitura, da parte della Società italiana autori ed editori, dei biglietti d'ingresso alle sale cinematografiche.

IL MINISTRO
PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 26, quarto comma, della legge 29 dicembre 1949, n. 958;

Vista la richiesta della Società italiana autori ed editori, in data 13 marzo 1962, tendente ad apportare un adeguamento del prezzo di fornitura dei biglietti di ingresso alle sale cinematografiche;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto i prezzi per la fornitura, da parte della Società italiana autori ed editori, dei biglietti d'ingresso alle sale cinematografiche, sono fissati nelle seguenti misure:

a) L. 35 (trentacinque) per ogni 100 biglietti « intestati » in unico tipo;

b) L. 37 (trentasette) per ogni 100 biglietti « generici » (senza intestazione dell'esercizio) in unico tipo.

Roma, addì 2 novembre 1962

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
FOLCHI

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

(6600)

DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1962.

Estensione delle norme sugli assegni familiari alla « Casa Sollievo della Sofferenza » di San Giovanni Rotondo (Foggia).

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 34 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 e modificato con la legge 17 ottobre 1961, n. 1038;

Vista la domanda inoltrata dalla « Casa Sollievo della Sofferenza » di San Giovanni Rotondo (Foggia) tendente ad ottenere l'aggregazione alla Cassa unica per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

La « Casa Sollievo della Sofferenza » di San Giovanni Rotondo (Foggia) è aggregata alla Cassa unica per gli assegni familiari, con l'applicazione, nei confronti del dipendente personale retribuito, della tabella *A*) allegata al testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 e modificato con la legge 17 ottobre 1961, n. 1038, con le modalità della categoria del commercio.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 novembre 1962

p. *Il Ministro*: SALARI

(6586)

DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1962.

Determinazione del valore delle prestazioni in natura per la provincia di Torino ai fini degli assegni familiari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per assegni familiari;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Il valore convenzionale del vitto e alloggio, corrisposti ai lavoratori dipendenti dalle aziende commerciali ed alberghiere di Torino e provincia, ai fini del calcolo dei contributi assicurativi e previdenziali è determinato come segue:

1) *Aziende commerciali*:

vitto	L.	15.000	mensili
alloggio	»	3.000	»

2) *Aziende alberghiere, pensioni, locande, ristoranti ed esercizi similari, istituti privati di cura*:

vitto	L.	10.000	mensili
alloggio	»	800	»

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 novembre 1962

p. *Il Ministro*: SALARI

(6631)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Conferimento di diploma di benemerenza

Ai sensi dell'art. 62 della legge 13 marzo 1958, n. 365, sull'Opera nazionale per gli orfani di guerra, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha conferito alla signora Anna Maria Fortis il diploma di benemerenza di 1° grado, per la particolare attività svolta a vantaggio degli orfani di guerra.

(6650)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 7 novembre 1962 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor barone Giuseppe Starabba di Balbiato, Console onorario del Belgio a Palermo.

(6634)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Ampliamento del Consorzio di bonifica della Piana di Venafro, con sede in Venafro (Campobasso)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 12 giugno 1962, registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 1962 al registro n. 16, foglio n. 203, è stato ampliato il Consorzio di bonifica della Piana di Venafro, ricadente nelle provincie di Campobasso e Caserta, mediante l'aggregazione di una zona di ha. 1.980.

(6639)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Ururi

Con decreto ministeriale in data 13 ottobre 1962, n. 27177/7593, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per alienazione a Terzano Vincenzo, nato in Ururi il 29 luglio 1924, della zona demaniale facente parte del tratturello « Ururi-Serracapriola » in Ururi, tronco rurale, estesa mq. 410 riportata in catasto alla particella n. 29 del foglio di mappa n. 21 del comune di Ururi e nella planimetria tratturale con il n. 29/d.

(6638)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 221

Corso dei cambi del 23 novembre 1962 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,82	620,90	620,90	620,90	620,90	620,90	620,91	620,90	620,91	620,90
$ Can.	576,70	576,50	576 —	576,70	576,05	576,17	576,45	576,10	576,15	576,25
Fr. Sv.	143,84	143,85	143,83	143,83	143,85	143,88	143,85	143,90	143,89	143,85
Kr. D.	89,71	89,80	89,85	89,84	89,70	89,80	89,87	89,80	89,79	89,77
Kr. N.	86,81	86,93	87 —	86,96	86,85	86,94	86,955	86,95	86,94	86,95
Kr. Sv.	120,37	120,08	120,10	120,04	120,05	120,18	120,05	120,20	120,18	120 —
Fol.	172,38	172,47	172,48	172,49	172,45	172,45	172,48	172,45	172,46	172,40
Fr. B.	12,47	12,485	12,485	12,4815	12,4775	12,48	12,483	12,48	12,48	12,485
Fr. Fr. (N.F.)	126,71	126,72	126,725	126,715	126,75	126,72	126,72	126,70	126,71	126,70
Lst.	1738,92	1740,85	1740,90	1740,85	1740,25	1740,57	1740,80	1740,50	1740,60	1740,90
D.n. occ.	154,90	154,87	154,86	154,885	154,85	154,90	154,87	154,90	154,89	154,87
Scell. Austr.	24,01	24,03	24,03	24,032	24 —	24,03	24,0285	24,03	24,03	24,035
Escudo Port.	21,70	21,70	21,72	21,705	21,75	21,70	21,705	21,70	21,70	21,70

Media dei titoli del 23 novembre 1962

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	109 —
Redimibile 3,50 % 1934	94,175
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,05
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,275
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	99,70
Id. 5 % (Città di Trieste)	99,925
Id. 5 % (Beni Esteri)	99,825
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1963)	99,975
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	101,975
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	102,425
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	103,05
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	103,375
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	103,30
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	104,35
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	103,525
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	102,625

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 23 novembre 1962

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,905
1 Dollaro canadese	576,575
1 Franco svizzero	143,84
1 Corona danese	89 855
1 Corona norvegese	86,957
1 Corona svedese	120,045
1 Fiorino olandese	172,485
1 Franco belga	12,482
1 Franco nuovo (N.F.)	126,717
1 Lira sterlina	1740,825
1 Marco germanico	154,877
1 Scellino austriaco	24,03
1 Escudo port.	21,705

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Proroga del termine utile per la presentazione delle domande per l'ammissione ai concorsi per esami a venti posti ed a sei posti di vice perito in prova, a nove posti di vice segretario in prova ed a dieci posti di aiuto assistente in prova, nei ruoli del Corpo delle miniere, e modifica del programma di esame del citato concorso a nove posti di vice segretario in prova.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti i decreti ministeriali 16 luglio 1962, registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 1962, registro n. 13, foglio n. 143; 30 luglio 1962, registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 1962, registro n. 13, foglio n. 178; 28 giugno 1962, registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 1962, registro n. 11, foglio n. 136; 27 giugno 1962, registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 1962, registro n. 11, foglio n. 326, concernenti, rispettivamente, i concorsi per esami a venti posti ed a sei posti di vice perito in prova nella carriera di concetto del ruolo tecnico ed a nove posti di vice segretario in prova nella carriera di concetto del ruolo amministrativo ed a dieci posti di aiuto assistente in prova nel ruolo della carriera esecutiva del Corpo delle miniere pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 27 ottobre 1962;

Ritenuta l'opportunità di prorogare il termine utile per la presentazione delle domande per l'ammissione ai concorsi suddetti, al fine di consentire un più largo afflusso di candidati e di modificare per lo stesso motivo l'art. 6 del decreto ministeriale 28 giugno 1962, nelle premesse citate, con il quale è stato indetto un concorso per esami a nove posti di vice segretario in prova nella carriera di concetto del ruolo amministrativo del Corpo delle miniere, trasformando la prova obbligatoria di lingua francese in prova facoltativa scritta ed orale, in aggiunta a quelle di lingua inglese e tedesco, ivi previste;

Decreta:

Art. 1.

Il termine utile per la presentazione delle domande per l'ammissione ai concorsi per esami a venti posti ed a sei posti di vice perito in prova nella carriera di concetto del ruolo tecnico ed a nove posti di vice segretario in prova nella carriera di concetto del ruolo amministrativo ed a dieci posti di aiuto assistente in prova nel ruolo della carriera esecutiva del Corpo delle miniere, rispettivamente indetti con i decreti ministeriali 16 luglio 1962, 30 luglio 1962, 28 giugno 1962, 27 giugno 1962, nelle premesse citati, è prorogato a tutto il 26 dicembre 1962.

Art. 2.

La lingua francese, di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 28 giugno 1962, nelle premesse citato, relativo al concorso per esami a nove posti di vice segretario in prova nella carriera di concetto del ruolo amministrativo del Corpo delle miniere, è soppressa come prova orale obbligatoria ed inserita fra le prove facoltative di cui al primo comma della voce «prove facoltative di lingue estere» dell'articolo stesso, che viene così modificato:

«I concorrenti potranno chiedere nella domanda di ammissione al concorso di poter sostenere le prove facoltative scritte ed orali nelle lingue francese o inglese o tedesco o in due o in tutte e tre le predette lingue».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 novembre 1962

p. *Il Ministro*: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1962
Registro n. 15, foglio n. 318

(6721)

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito, nonchè di quella dei vincitori e dei dichiarati idonei nel concorso per esami a ventitre posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo d'ordine della carriera esecutiva del Ministero del turismo e dello spettacolo, indetto con decreto ministeriale 7 ottobre 1960 e successivo decreto di integrazione 14 novembre 1960.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che in data 20 novembre 1962 nel supplemento ordinario n. 1 al Bollettino ufficiale n. 11 del mese di novembre 1962 del Ministero del turismo e dello spettacolo è stato pubblicato il decreto ministeriale 5 novembre 1962, registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 1962, registro n. 3 Turismo e spettacolo, foglio n. 252, che approva la graduatoria di merito, nonchè quella dei vincitori e dei dichiarati idonei del concorso per esami a ventitre posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo d'ordine della carriera esecutiva del Ministero del turismo e dello spettacolo, indetto con decreto ministeriale 7 ottobre 1960 e successivo decreto di integrazione 14 novembre 1960.

(6690)

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico per esami a trentasei posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo ordinario della carriera amministrativa del personale direttivo dell'Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto ministeriale 29 marzo 1961.

Ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si avvisa che la graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico per esami a trentasei posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo ordinario della carriera amministrativa del personale direttivo dell'Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto ministeriale 29 marzo 1961, è stata pubblicata nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno n. 16 del 16-31 agosto 1962.

(6691)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.